

*Riconoscimento dello status di cittadino italiano rivendicato da un cittadino spagnolo figlio di una donna italiana che aveva contratto matrimonio con un cittadino spagnolo: uno status della persona che trova tutela presso il Difensore civico della Regione Piemonte e il Mediatore europeo*

Un cittadino spagnolo, residente a Barcellona, ha rivolto al Difensore civico, su indicazione del Mediatore europeo, una richiesta di intervento esponendo una questione concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, ovvero dello status di cittadino italiano in quanto figlio di madre italiana.

In particolare, il cittadino ha evidenziato che il nonno era italiano e così sua madre fino al giorno del matrimonio che, in quanto contratto con un cittadino spagnolo, avrebbe determinato per quest'ultima la perdita della cittadinanza italiana.

All'epoca di quel matrimonio, infatti, era vigente l'art. 10 comma 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, (poi abrogato *ex tunc* dalla sentenza 87/1975 della Corte Costituzionale) che disponeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che contraeva matrimonio con una persona straniera: norma espressione di una condizione, sociale e giuridica, femminile che doveva, in tutto e per tutto, legarsi a quella del marito una volta che la donna lasciava la sua famiglia di origine e che oggi ci appare, con tutta evidenza, superata alla luce delle riforme, a partire da quella sul diritto di famiglia, sul principio di uguaglianza e parità e sul divieto di discriminazione tra uomo e donna.

Il caso in esame, tuttavia, evidenziava la necessità di valutare anche la possibilità di affermare quei diritti di uguaglianza anche in un tempo in cui erano vigenti disposizioni di "segno" contrario, facendo in questo modo valere la loro dimensione universale e naturale, in quanto diritti fondamentali della persona.

Al riguardo, la Corte Costituzionale con sentenza 87/1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, di cui all'art. 10 comma 3 precitato, nella parte in cui aveva previsto la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna, ed il Ministero dell'Interno recependo l'orientamento della giurisprudenza italiana con la circolare n. K 60.1.5 dell'8.01.2001 aveva affermato la retroattività al 1° gennaio 1948 degli

effetti della sentenza 87/1975: escludendo quindi la perdita automatica della cittadinanza per le donne italiane che avessero contratto matrimonio con uno straniero dopo il 1° gennaio 1948.

Quindi alla luce di tali elementi, é stato chiesto al Ministero dell'Interno e al Consolato italiano di fornire, nel segno di una trasparente attività di supporto e sostegno alle istanze, come quella del cittadino che si era rivolto all'Ufficio, ogni elemento utile su presupposti, termini, condizioni e modalità del relativo procedimento attivabile presso le autorità italiane in modo da permettergli di esercitare un diritto che *“costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità”*, (Cass. sez.unite 25.02.2009, n. 4466).

In merito il Dipartimento delle Libertà civili, condividendo le osservazioni formulate da questo Ufficio sul possesso ininterrotto della cittadinanza, ha segnalato al Consolato italiano all'estero il caso del cittadino chiedendo di procedere ad un esaminarlo con la massima attenzione e specificando che sulla base di quanto affermato dall'interessato può ritenersi che egli abbia diritto di essere considerato cittadino italiano dalla nascita; in questo modo, realizzando una sinergica azione amministrativa in linea con una concreta difesa dei diritti fondamentali delle persone